

settembre 2016

Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati personali¹

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

considerando che scopo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri, nel rispetto in particolare della prevalenza del diritto nonché dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

considerando che è necessario garantire la dignità umana e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali di ciascuno e, tenuto conto della diversificazione, dell'intensificazione e dell'internazionalizzazione del trattamento dei dati e del flusso di dati personali, l'autonomia personale, fondata sul diritto delle persone di controllare i propri dati personali e il loro trattamento;

tenendo presente che il diritto alla protezione dei dati personali deve essere considerato nell'ottica del suo ruolo nella società e conciliato con gli altri diritti dell'uomo e le altre libertà fondamentali, compresa la libertà di espressione;

considerando che la presente convenzione ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del diritto di accesso ai documenti ufficiali;

riconoscendo la necessità di promuovere i valori fondamentali del rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali su scala universale, favorendo nel contempo la libera circolazione delle informazioni tra i popoli;

riconoscendo l'interesse a intensificare la collaborazione internazionale tra le Parti della presente Convenzione;

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e scopo

Scopo della presente Convenzione è quello di proteggere ogni persona fisica, quali che siano la sua nazionalità o la sua residenza, relativamente al trattamento dei suoi dati personali, contribuendo così al rispetto dei suoi diritti umani e delle sue libertà fondamentali, e in particolare del suo diritto alla vita privata.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a. con «dati personali» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»);
- b. con «trattamento dei dati» si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni relative a dati personali, come la raccolta, la registrazione, la conservazione, la modificazione, l'estrazione, la comunicazione, la messa a disposizione, la cancellazione o la distruzione di dati nonché l'applicazione di operazioni logiche o aritmetiche a detti dati;
- c. se non è utilizzato alcun processo automatizzato, il trattamento dei dati indica una o più operazioni effettuate su dati personali in un insieme strutturato di dati accessibili o recuperabili secondo criteri determinati;
- d. con «titolare del trattamento» si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio, l'agenzia o qualsiasi altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, ha facoltà di decidere del trattamento dei dati;

¹ Testo consolidato delle proposte di modernizzazione della Convenzione 108 a seguito della riunione CAHDATA (15-16 giu. 2016). La Federazione Russa ha espresso posizioni specifiche sugli articoli 3 comma 1, 9 comma 1 e 9 comma 2 e obiezioni riguardanti l'articolo 12 comma 1 del progetto di modernizzazione della Convenzione (si veda il [rapporto sintetico](#) CAHADATA).

- e. con «destinatario» si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio, l'agenzia o qualsiasi altro organismo cui sono comunicati o resi accessibili i dati;
- f. con «responsabile del trattamento» si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio, l'agenzia o qualsiasi altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Articolo 3 – Campo d'applicazione

- 1. Ciascuna Parte si impegna ad applicare la presente Convenzione per il trattamento dei dati soggetti alla sua giurisdizione nei settori pubblico e privato, garantendo così il diritto alla protezione dei dati personali.

1^{bis}. La presente Convenzione non si applica al trattamento di dati da parte di persone fisiche per uso esclusivamente personale o domestico.

Capitolo II – Principi fondamentali per la protezione dei dati personali

Articolo 4 – Impegni delle Parti

- 1. Ciascuna Parte adotta, nell'ambito della sua legislazione, le misure necessarie per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione e per garantirne l'effettiva applicazione.
- 2. Tali misure devono essere adottate da ciascuna Parte ed entrare in vigore al momento della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione.
- 3. Ciascuna Parte si impegna a:
 - a. consentire al Comitato della Convenzione di cui al capitolo V di valutare l'efficacia delle misure adottate nella legislazione nazionale per attuare le disposizioni della presente Convenzione; e
 - b. contribuire attivamente a questo processo di valutazione.

Articolo 5 – Legittimità del trattamento dei dati e qualità dei dati

- 1. Il trattamento dei dati deve essere proporzionato allo scopo legittimo perseguito e riflettere in ogni sua fase un giusto equilibrio tra tutti gli interessi coinvolti, sia pubblici che privati, e i diritti e le libertà in gioco.
- 2. Ciascuna Parte prevede che il trattamento dei dati possa essere effettuato soltanto sulla base del consenso libero, specifico, informato e inequivocabile della persona interessata o in virtù di altre basi legittime previste dalla legge.
- 3. I dati personali oggetto di trattamento sono trattati in modo lecito.
- 4. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a. trattati in modo corretto e trasparente;
 - b. raccolti per finalità esplicite, determinate e legittime, e trattati in modo compatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è compatibile con tali finalità a condizione di applicare garanzie supplementari;
 - c. adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
 - d. esatti e, se necessario, aggiornati;
 - e. conservati sotto una forma che permetta l'identificazione delle persone interessate per un periodo non superiore a quello necessario per i fini per i quali essi sono trattati.

Articolo 6 – Categorie speciali di dati

- 1 Il trattamento di:
 - dati genetici;
 - dati personali relativi a reati, procedure e condanne penali e alle misure di sicurezza correlate;

- dati biometrici che identificano una persona fisica in maniera univoca;
- dati personali che rivelano informazioni riguardanti l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, le convinzioni religiose o di altro tipo, la salute o la vita sessuale;

è autorizzato solo a condizione che siano previste per legge garanzie adeguate a complemento di quelle della presente Convenzione.

2. Tali garanzie devono essere atte a prevenire i rischi che il trattamento di dati sensibili pone per gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, in particolare il rischio di discriminazione.

Articolo 7 – Sicurezza dei dati

1. Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento e, se del caso, il responsabile del trattamento adottino misure di sicurezza adeguate contro rischi quali l'accesso accidentale o non autorizzato ai dati personali, la loro distruzione, perdita, uso, modificazione o divulgazione.
2. Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento sia tenuto a informare, senza indugio eccessivo, almeno l'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 12^{bis} della presente Convenzione delle violazioni di dati che possono compromettere seriamente i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate.

Articolo 7^{bis} – Trasparenza del trattamento

1. Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento informi le persone interessate:

- a. della sua identità e residenza o domicilio abituale;
- b. della base legale e delle finalità del trattamento previsto;
- c. delle categorie dei dati personali;
- d. degli eventuali destinatari o delle eventuali categorie di destinatari dei dati personali; e
- e. dei mezzi per esercitare i diritti di cui all'articolo 8;

nonché trasmetta tutte le altre informazioni complementari necessarie a garantire un trattamento corretto e trasparente dei dati personali.

1^{bis}. Il paragrafo 1 non si applica se la persona interessata è già in possesso di tali informazioni.

2. Se i dati personali non sono raccolti direttamente presso la persona interessata, il titolare del trattamento non è tenuto a fornire queste informazioni nella misura in cui il trattamento è espressamente previsto dalla legge o informare la persona interessata si rivela impossibile o richiede sforzi sproporzionati.

Articolo 8 – Diritti delle persone interessate

- 1 Ogni persona ha il diritto di:

- a. non essere oggetto di una decisione che abbia per lei ripercussioni notevoli se è stata presa unicamente sulla base di un trattamento automatizzato dei suoi dati senza avere la possibilità di far valere il suo punto di vista;
- b. ottenere, su richiesta, a intervalli ragionevoli e senza ritardi o spese eccessivi, la conferma di un trattamento di dati che la concernono, la comunicazione in forma intelligibile dei dati trattati e tutte le informazioni disponibili sulla loro origine, sulla durata della loro conservazione e qualsiasi altra informazione che il titolare del trattamento è tenuto a fornire in virtù della trasparenza del trattamento ai sensi dell'articolo 7^{bis} comma 1;
- c. essere informata, su richiesta, del ragionamento sottostante il trattamento dei dati, quando i risultati di quest'ultimo le sono applicati;
- d. opporsi in qualsiasi momento, in base a motivi legati alla sua situazione, al trattamento dei dati personali che la concernono, salvo che il titolare del trattamento dimostri l'esistenza di motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà fondamentali della persona interessata;

- e. ottenere, su richiesta, senza ritardi o spese eccessivi, la rettifica di tali dati o, all'occorrenza, la loro cancellazione qualora essi siano o siano stati trattati in violazione delle disposizioni della presente Convenzione;
 - f. disporre un ricorso conformemente all'articolo 10, se i diritti previsti dalla presente Convenzione sono stati violati;
 - g. beneficiare, indipendentemente dalla sua nazionalità o residenza, dell'assistenza di un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 12^{bis} per l'esercizio dei propri diritti previsti dalla presente Convenzione.
2. Il paragrafo 1 lettera a non si applica se la decisione è autorizzata dalla legge a cui è soggetto il titolare del trattamento e che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi della persona interessata.

Articolo 8^{bis} – Obblighi supplementari

1. Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento e, se del caso, il responsabile del trattamento prendano tutti i provvedimenti atti a soddisfare gli obblighi della presente Convenzione e siano in grado di dimostrare, in particolare all'autorità di controllo competente di cui all'articolo 12^{bis}, che il trattamento di cui sono responsabili è effettuato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte dispone che prima dell'inizio di qualsiasi trattamento il titolare del trattamento e, se del caso, il responsabile del trattamento esaminino l'impatto potenziale sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone interessate del trattamento dei dati previsto, progettando quest'ultimo in modo da prevenire o minimizzare i rischi di ledere i suddetti diritti e libertà fondamentali.
3. Ciascuna Parte dispone che il titolare del trattamento e, se del caso, il responsabile del trattamento prendano misure tecniche e organizzative che tengano conto delle implicazioni sul diritto alla protezione dei dati personali in tutte le fasi del trattamento dei dati.
4. Ciascuna parte può, in considerazione dei rischi per gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate, adattare l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 nella legge d'esecuzione della presente Convenzione, in base alla natura e al volume dei dati, alla natura, alla portata e alle finalità del trattamento e, ove applicabile, alle dimensioni del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento.

Articolo 9 – Eccezioni e restrizioni

1. Non è ammessa alcuna eccezione alle disposizioni di cui al presente capitolo, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5 paragrafo 4, 7 paragrafo 2, 7^{bis} paragrafo 1, e 8, nella misura in cui tale eccezione è prevista dalla legge, rispetta l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per:
 - a. la sicurezza nazionale, la difesa, la sicurezza pubblica, importanti interessi economici e finanziari dello Stato, l'imparzialità e l'indipendenza della magistratura, le attività di prevenzione e di indagine, la repressione dei reati, l'esecuzione di sanzioni penali, così come altri obiettivi essenziali di interesse pubblico generale;
 - b. la protezione della persona interessata o dei diritti e delle libertà fondamentali di altri, in particolare la libertà d'espressione.
2. Restrizioni all'esercizio delle disposizioni di cui agli articoli 7^{bis} e 8 possono essere previste dalla legge per il trattamento dei dati utilizzati a fini di archiviazione nel pubblico interesse, o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, allorché non vi sia rischio identificabile di pregiudizio ai diritti e alle libertà fondamentali delle persone interessate.
3. Oltre alle eccezioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per quanto riguarda le attività di trattamento ai fini della sicurezza nazionale e della difesa, ciascuna Parte può prevedere, per legge e soltanto nella misura in cui ciò costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, eccezioni all'articolo 12 paragrafi 5 e 6 e all'articolo 12^{bis} paragrafo 2 lettere a, b, c e d.

Ciò non pregiudica il requisito secondo cui le attività di trattamento ai fini della sicurezza nazionale e della difesa siano sottoposte a una verifica e un controllo indipendenti ed efficaci.

Articolo 10 – Sanzioni e ricorsi

Ciascuna Parte si impegna a stabilire sanzioni e ricorsi giurisdizionali e non giurisdizionali appropriati per le violazioni delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 11 – Protezione più estesa

Nessuna delle disposizioni del presente capitolo sarà interpretata come limitante o altrimenti recante pregiudizio alla facoltà di ciascuna Parte di accordare alle persone interessate una protezione più vasta di quella prevista dalla presente Convenzione.

Capitolo III – Flussi internazionali di dati personali

Articolo 12 – Flussi internazionali di dati personali

1. Una Parte non può, al solo fine della protezione dei dati personali, proibire o sottoporre a una autorizzazione speciale il trasferimento di tali dati a un destinatario soggetto alla giurisdizione di un'altra Parte alla Convenzione. La Parte può tuttavia procedere in tal senso se è tenuta a rispettare le norme di protezione armonizzate condivise dagli Stati membri di una organizzazione internazionale regionale.
2. Quando il destinatario è soggetto alla giurisdizione di uno Stato o di una organizzazione internazionale che non è Parte alla presente Convenzione, il trasferimento dei dati personali può essere effettuato unicamente se è garantito un livello di protezione adeguato fondato sulle disposizioni della presente Convenzione.
3. Un livello di protezione dei dati adeguato può essere garantito da:
 - a. la legislazione di tale Stato od organizzazione internazionale, compresi i trattati o gli accordi internazionali applicabili; o
 - b. garanzie contrattuali specifiche o standardizzate, fissate da strumenti giuridici vincolanti e opponibili, concluse e attuate dalle persone coinvolte nel trasferimento e nel successivo trattamento dei dati.
4. In deroga alle condizioni previste ai paragrafi precedenti, ciascuna Parte può autorizzare il trasferimento di dati personali se:
 - a. la persona interessata ha dato il proprio consenso esplicito, specifico e libero, dopo essere stata informata dei rischi conseguenti alla mancanza di garanzie adeguate; o
 - b. gli interessi specifici della persona interessata lo richiedono in un caso particolare; o
 - c. la legge prevede interessi legittimi preponderanti, in particolare interessi pubblici rilevanti, e il trasferimento costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica;
 - d. il trasferimento costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la libertà di espressione.
5. Ciascuna Parte dispone che l'autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 12^{bis} della presente Convenzione ottenga tutte le informazioni utili relative ai trasferimenti di dati di cui al paragrafo 3 lettera b e, su richiesta, al paragrafo 4 lettere b e c.
6. Ciascuna Parte dispone inoltre che l'autorità di controllo possa esigere dalla persona che trasferisce i dati di dimostrare l'efficacia delle garanzie fatte o l'esistenza di interessi legittimi preponderanti e che, per proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate, sia autorizzata a bloccare, sospendere o vincolare a condizioni il trasferimento dei dati.

Capitolo III bis – Autorità di controllo

Articolo 12^{bis} – Autorità di controllo

1. Ciascuna Parte dispone che una o più autorità siano incaricate di vegliare al rispetto delle disposizioni della presente Convenzione.
2. A tal fine, queste autorità:

- a. dispongono di poteri d'indagine e d'intervento;
- b. svolgono le funzioni relative ai trasferimenti di dati di cui all'articolo 12, in particolare l'approvazione delle garanzie standardizzate;
- c. dispongono del potere di decidere in merito alle violazioni delle disposizioni della presente Convenzione e, in particolare, di imporre sanzioni amministrative;
- d. dispongono del potere di stare in giudizio o di portare alla conoscenza della competente autorità giudiziaria le violazioni alle disposizioni della presente Convenzione;
- e. sono incaricate di:
 - i. sensibilizzare il pubblico in merito ai loro poteri, funzioni e attività;
 - ii. sensibilizzare il pubblico in merito ai diritti delle persone interessate e all'esercizio di tali diritti;
 - iii. sensibilizzare il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in merito alle loro responsabilità ai sensi della presente Convenzione;

particolare attenzione va rivolta i diritti alla protezione dei dati dei minori e di altre persone particolarmente vulnerabili.

2^{bis}. Le autorità di controllo competenti sono consultate in merito a ogni proposta legislativa o amministrativa che implica il trattamento dei dati personali.

- 3. Ciascuna autorità di controllo competente tratta le domande e i reclami di cui è investita dalle persone interessate in merito ai loro diritti alla protezione dei dati e informa queste persone dei risultati.
- 4. Le autorità di controllo agiscono in piena indipendenza e imparzialità nell'adempimento delle loro funzioni e nell'esercizio dei loro poteri e, così facendo, non sollecitano né accettano istruzioni.
- 5. Ciascuna Parte provvede affinché le autorità di controllo abbiano le risorse necessarie per l'effettivo adempimento delle loro funzioni e per l'esercizio dei loro poteri.

5^{bis}. Ciascuna autorità di controllo redige e pubblica un rapporto di attività periodico.

5^{ter}. I membri e il personale delle autorità di controllo sono vincolati da un obbligo di riservatezza rispetto alle informazioni riservate cui hanno o hanno avuto accesso nell'adempimento delle loro funzioni e nell'esercizio dei loro poteri.

- 6. Le decisioni delle autorità di controllo possono essere oggetto di un ricorso giurisdizionale.
- 7. Conformemente alle disposizioni del capitolo IV, le autorità di controllo cooperano fra loro nella misura necessaria all'adempimento delle loro funzioni e all'esercizio dei loro poteri, in particolare:
 - a. si accordano assistenza reciproca per lo scambio di informazioni pertinenti e utili e cooperano fra loro, a condizione che, per quanto riguarda la protezione dei dati personali, tutte le regole e le garanzie della presente Convenzione siano rispettate;
 - b. coordinano le indagini o gli interventi o svolgono azioni congiunte;
 - c. forniscono informazioni e documenti sul loro diritto e sulla loro prassi amministrativa in materia di protezione dei dati.

7^{bis}. Le informazioni di cui al paragrafo 7 lettera a non includono i dati personali oggetto di trattamento, a meno che questi dati siano essenziali per la cooperazione o che la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito, specifico, libero e informato.

- 8. Per organizzare la cooperazione e adempiere le funzioni di cui sopra, le autorità di controllo delle Parti si organizzano in una rete.
- 9. Le autorità di controllo non sono competenti per quanto riguarda il trattamento effettuato da organi nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Capitolo IV – Assistenza reciproca

Articolo 13 – Cooperazione tra le Parti

1. Le Parti si impegnano a fornirsi reciproca assistenza per l'attuazione della presente Convenzione.
2. A tal fine:
 - a. ciascuna Parte designa una o più autorità di controllo ai sensi dell'articolo 12^{bis} della presente Convenzione di cui comunica la denominazione e l'indirizzo al Segretario Generale del Consiglio d'Europa;
 - b. ogni Parte che abbia designato più autorità di controllo indica, nella comunicazione di cui alla lettera precedente, la competenza di ciascuna autorità.

Articolo 14 – Assistenza alle persone interessate

1. Ciascuna Parte presta assistenza a tutte le persone interessate, indipendentemente dalla nazionalità o residenza, per l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 8 della presente Convenzione.
2. Se la persona interessata risiede sul territorio di un'altra Parte, essa deve avere la facoltà di presentare la richiesta per il tramite dell'autorità di controllo designata da tale Parte.
3. La richiesta di assistenza deve contenere tutte le indicazioni necessarie, concernenti in particolare:
 - a. il nome, l'indirizzo e tutti gli altri elementi rilevanti per l'identificazione del richiedente;
 - b. il trattamento al quale si riferisce la richiesta o il titolare del trattamento corrispondente;
 - c. l'oggetto della richiesta.

Articolo 15 – Garanzia concernente l'assistenza fornita dalle autorità di controllo designate

1. L'autorità di controllo designata da una Parte che abbia ricevuto informazioni da una autorità di controllo designata da un'altra Parte, sia a sostegno di una richiesta di assistenza sia in risposta ad una richiesta di assistenza da essa stessa formulata, non potrà fare uso di tali informazioni per fini diversi da quelli specificati nella richiesta di assistenza.
2. In nessun caso una autorità di controllo è autorizzata a presentare una richiesta di assistenza a nome di una persona interessata, di sua propria iniziativa e senza l'esplicito consenso di tale persona.

Articolo 16 – Rifiuto di dar corso a richieste di assistenza

L'autorità di controllo designata a cui è stata indirizzata una richiesta di assistenza ai sensi dell'articolo 13 della presente Convenzione non può rifiutare di darvi corso salvo che:

- a. la richiesta sia incompatibile con le sue competenze;
- b. la richiesta non sia conforme alle disposizioni della presente Convenzione;
- c. l'esecuzione della richiesta sarebbe incompatibile con la sovranità, la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico della Parte che ha designato l'autorità di controllo, o con i diritti e le libertà fondamentali delle persone secondo la giurisdizione di tale Parte.

Articolo 17 – Spese e procedure di assistenza

1. L'assistenza reciproca che le Parti si accordano ai sensi dell'articolo 13 e l'assistenza che esse forniscono alle persone interessate ai sensi dell'articolo 8 e 14 non daranno luogo al pagamento di spese e diritti eccettuati quelli relativi ad esperti ed interpreti. Questi ultimi saranno a carico della Parte che ha designato l'autorità di controllo che ha presentato la richiesta di assistenza.

2. La persona interessata non può essere obbligata al pagamento, in relazione ai passi intrapresi per suo conto sul territorio di un'altra Parte, di spese e diritti diversi da quelli esigibili da persone residenti sul territorio di tale Parte.
3. Le altre modalità relative all'assistenza, concernenti in particolare le forme e le procedure nonché le lingue da utilizzare, saranno stabilite direttamente tra le Parti interessate.

Capitolo V – Comitato della Convenzione

Articolo 18 – Composizione del Comitato

1. Un Comitato della Convenzione sarà costituito dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. Ciascuna Parte designa un rappresentante al Comitato e un supplente. Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte alla Convenzione ha il diritto di essere rappresentato nel Comitato da un osservatore.
3. Il Comitato della Convenzione può, mediante decisione presa da una maggioranza di due terzi dei rappresentanti delle Parti, invitare un osservatore a essere rappresentato alle sue riunioni.
4. Ciascuna Parte che non è membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento delle attività del Comitato della Convenzione secondo le modalità definite dal Comitato dei Ministri d'intesa con tale Parte.

Articolo 19 – Funzioni del Comitato

Il Comitato della Convenzione:

- a. può fare delle raccomandazioni al fine di facilitare o migliorare l'applicazione della Convenzione;
- b. può fare delle proposte di emendamento della presente Convenzione conformemente all'articolo 21;
- c. formula un parere su ogni proposta di emendamento della presente Convenzione che viene ad esso presentata conformemente all'articolo 21 paragrafo 3;
- d. può esprimere un parere su ogni questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione.
- e. formula, prima di ogni nuova adesione alla Convenzione, un parere all'indirizzo del Comitato dei Ministri sul livello di protezione dei dati personali fornito dal richiedente l'adesione e raccomanda, se del caso, le misure da adottare al fine di raggiungere la conformità con le disposizioni della presente Convenzione;
- f. può, su richiesta di uno Stato o di una organizzazione internazionale, valutare se il loro livello di protezione dei dati personali è conforme alle disposizioni della presente Convenzione e raccomanda, se del caso, le misure da adottare al fine di raggiungere tale conformità;
- g. può sviluppare o approvare i modelli di garanzie standardizzate ai sensi dell'articolo 12;
- h. verifica l'attuazione della presente Convenzione ad opera delle Parti e raccomanda le misure da adottare in caso una Parte violi la presente Convenzione;
- i. agevola all'occorrenza il componimento amichevole di qualsiasi difficoltà d'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 20 – Procedura

1. Il Comitato della Convenzione è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tiene la sua prima riunione entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente si riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, ogni qualvolta un terzo dei rappresentanti delle Parti richiama la sua convocazione.
2. Il quorum necessario per tenere una riunione del Comitato della Convenzione è costituito dalla maggioranza dei rappresentanti delle Parti.

- [3. Ciascuna Parte ha diritto di voto ed è titolare di un voto. Sulle questioni di sua competenza, l'Unione europea esercita il suo diritto di voto ed esprime un numero di voti pari al numero di Stati membri che sono Parte alla presente Convenzione e hanno trasferito le loro competenze all'Unione europea nel settore in questione. In questo caso, tali Stati membri dell'Unione europea non partecipano al voto.]²
4. Al termine di ciascuna delle sue riunioni, il Comitato della Convenzione presenta al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto sui suoi lavori e sul funzionamento della presente Convenzione.
5. Il Comitato della Convenzione stabilisce il suo regolamento interno e in particolare le procedure di valutazione dell'articolo 4 paragrafo 3 e di verifica del livello di protezione dei dati prevista all'articolo 19 secondo criteri oggettivi.

Capitolo VI – Emendamenti

Articolo 21 – Emendamenti

1. Emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da una Parte, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o dal Comitato della Convenzione.
2. Ogni proposta di emendamento viene comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa alle Parti alla presente Convenzione, agli altri Stati membri del Consiglio d'Europa, all'Unione europea e a tutti gli Stati non membri od organizzazioni internazionali che sono stati invitati ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 23.
3. Inoltre, ogni emendamento proposto da una Parte o dal Comitato dei Ministri viene comunicato al Comitato della Convenzione, che presenta al Comitato dei Ministri il suo parere sull'emendamento proposto.
4. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto ed ogni parere presentato dal Comitato della Convenzione e può approvare l'emendamento.
5. Il testo di ogni emendamento approvato dal Comitato dei Ministri in conformità al paragrafo 4 del presente articolo è trasmesso alle Parti per l'accettazione.
6. Ogni emendamento approvato in conformità al paragrafo 4 del presente articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al momento in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale della loro accettazione dello stesso.
7. Per il resto, dopo aver consultato il Comitato della Convenzione, il Comitato dei Ministri può decidere che un determinato emendamento entrerà in vigore allo scadere di un periodo di due anni a decorrere dalla data alla quale è stato aperto all'accettazione, fatto salvo il caso in cui una Parte ha notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una obiezione alla sua entrata in vigore. Nel caso in cui tale obiezione sia stata notificata, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale la Parte che ha notificato l'obiezione avrà depositato il suo strumento di accettazione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Capitolo VII – Clausole finali

Articolo 22 – Entrata in vigore

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.
3. Per ogni Parte che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere vincolata dalla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 23 – Adesione di Stati non membri o di organizzazioni internazionali

² Cfr. Allegato 3 del rapporto sintetico CAHDATA.

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, previa consultazione e consenso unanime delle Parti e alla luce del parere formulato dal Comitato della Convenzione ai sensi dell'articolo 19 lettera e, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa o una organizzazione internazionale ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa con la maggioranza prevista dall'articolo 20 lettera d dello Statuto del Consiglio d'Europa e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di sedere al Comitato dei Ministri.
2. Per ogni Stato o organizzazione internazionale che aderisce alla presente Convenzione conformemente al precedente paragrafo 1, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 24 – Clausola territoriale

1. Ogni Stato, l'Unione europea o un'altra organizzazione internazionale può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, specificare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
2. Ogni Stato, l'Unione europea o un'altra organizzazione internazionale può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore per tale territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data della ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio specificato in detta dichiarazione, mediante una notificazione indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data della ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 25 – Riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 26 – Denuncia

1. Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante una notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data della ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 27 – Notificazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Parte alla presente Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità agli articoli 22, 23 e 24 della stessa;
- d. ogni altro atto, notificazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione.

Articolo ... del Protocollo: Firma ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Parti alla Convenzione. Sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di [tre] mesi a decorrere dalla data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Tuttavia, il presente Protocollo entrerà in vigore allo scadere di un periodo di [due] anni a decorrere dalla data alla quale sarà stato aperto alla firma, fatto salvo il caso in cui una Parte alla Convenzione notifichi al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una obiezione alla sua entrata in vigore. Il diritto di sollevare una obiezione è riservato agli Stati che erano Parti alla Convenzione alla data di apertura alla firma del presente Protocollo.
4. Se viene notificata una tale obiezione, il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di [tre] mesi dalla data in cui la Parte alla Convenzione che ha notificato l'obiezione avrà depositato il suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
5. All'entrata in vigore del presente Protocollo, le eventuali dichiarazioni formulate dalle Parti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione originaria decadono.